



IL TRIBUNALE DI FERMO

COMPOSTO DAI MAGISTRATI :

Dott. Ugo Vitali Rosati	Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato il 4 giugno 2018 da ZEIS EXCELSA S.P.A. , con sede in Montegranaro (FM) alla Via Alpin n. 133-135 (p.i. 00101700441) e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;

----visto l'art. 161 co 5 e ss. L.F., come novellato dall'art. 33 DL 83/12 convertito con legge 134/12 e dall'art. 82 del DL 69/13;

----preso atto che la presentazione della domanda risulta deliberata e sottoscritta ai sensi dell'art. 152 L.F. in data 21 maggio 2018;

----verificato che con la domanda sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, secondo la previsione dell'art. 161 comma 6 L.F. (cfr. all.ti 3,4,5,6);

----rilevato che il Tribunale è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura;

----considerato che dalla documentazione allegata alla domanda emerge che la società ricorrente è imprenditore commerciale fallibile, versa in stato quantomeno di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Fermo;

----che la domanda è stata comunicata all'Ufficio del P.M.;

----che la cancelleria ha verificato che sono pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento ed ha provveduto alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese in data 4 giugno 2018;



--- che non può essere concesso un termine superiore a giorni 60 per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo, termine eventualmente prorogabile di ulteriori giorni 60 previa precisazione, da parte della ricorrente, delle concrete ragioni sopravvenute che rendano giustificata la proroga e documentazione degli adempimenti e delle attività svolte nell'originario termine concesso per il deposito della proposta;

- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito in L. 134/2012, sia specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

- **Fissa termine fino al 6 agosto 2018** per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F. o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione
- **Nomina** un commissario giudiziale nella persona del **dott. Luigi Scaloni** il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla cadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;
- dispone che la ricorrente depositi entro le date
del 30 giugno 2018;
del 30 luglio 2018;
depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale



documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

- dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

- manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 7 giugno 2018.

Il Giudice Est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 14/6/2018

[Handwritten signature]

